

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MINNOCCI e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1972

#### Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si propone alla vostra attenzione riveste un rilievo ed un'importanza particolare poiché è inteso a porre concretamente le Regioni in condizioni di esplicitare le proprie competenze in una materia, quale quella delle cave e delle torbiere la quale, non essendo regolamentata da una normativa molto chiara, ha permesso un uso indiscriminato delle nostre risorse naturali. Di qui la necessità di usare il massimo rigore nel rispetto dell'autonomia regionale e, nello stesso tempo, l'esigenza di predisporre una piattaforma giuridica dalla quale le Regioni possano chiaramente desumere i principi fondamentali cui ispirare la propria attività legislativa. L'emanazione di una normativa univoca in materia è tanto più importante ed urgente in quanto i problemi connessi all'estrazione dei materiali di cava sono stati spesso — e particolarmente di recente — all'attenzione non solo di organi politici e di stampa e di associazioni a carattere culturale, ma anche della stessa opinione pubblica. Ciò soprattutto per gli importanti risvolti che, indipendentemente dal rilievo economico delle attività di estrazione, tali problemi hanno nei confronti della salva-

guardia dell'ambiente e dello stesso assetto del territorio.

Secondo la disciplina vigente, in forza dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, il proprietario del suolo ove siano localizzate cave e torbiere può avviare i lavori di escavazione praticamente libero da qualsiasi limite, eccezion fatta per l'onere di una preventiva denuncia al comune di competenza che, peraltro, non ha facoltà di imporre alcun vincolo all'effettuazione dei suddetti lavori. È superfluo aggiungere come una disciplina del genere, se ha consentito lo sviluppo di numerose attività economiche, ha dato luogo spesso ad un indiscriminato sfruttamento delle risorse disponibili, attraverso una coltivazione di cave talora in contraddizione con il rispetto dell'equilibrio idrogeologico, indispensabile, oltre che alle esigenze delle strutture agricole, alla stessa stabilità dei terreni collinari e montani. Evidentemente le lavorazioni intraprese senza un preventivo accertamento delle condizioni idrogeologiche rischia di determinare squilibri ed alterazioni non trascurabili. Inoltre, in alcuni casi, gli scavi condotti indiscriminatamente sono suscettibili di alterare notevolmente il pae-

saggio e d'incidere negativamente sulla salubrità degli insediamenti umani circostanti.

Il fatto è che la disciplina del 1927 in materia di cave, se rispondeva alla necessità di una rapida mobilitazione delle risorse, era chiusa a quell'esigenza di una rigorosa tutela dei beni comuni, per la quale si è andata formando negli ultimi anni una particolare e giustificata sensibilità. In altri termini, mentre nei decenni trascorsi il progresso economico ha avuto essenzialmente di mira, prima, il soddisfacimento dei bisogni elementari delle popolazioni e, poi, la messa a disposizione di una quantità crescente di merci e di servizi, oggi viene seriamente avvertita la necessità di perseguire anche obiettivi di natura qualitativa. La visione prevalentemente consumistica del progresso economico, ha comportato spesso il sorgere di problemi inerenti alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché notevoli implicazioni di natura sociale. Basti citare, da una parte, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, il depauperamento del patrimonio floro-faunistico e, dall'altra, la disoccupazione tecnologica, la necessità di riadattamento della manodopera a nuovi impieghi imposti dal progresso tecnico, i problemi connessi agli insediamenti urbani ed ai trasporti di massa.

Si tratta in definitiva di una serie di problemi dei quali si è recentemente presa salda coscienza nella consapevolezza del valore sia dei beni non riproducibili ed indispensabili all'umanità, sia dei sacrifici, spesso non monetizzabili, che il progresso economico ha imposto ai singoli individui o alle comunità.

Con ciò non s'intende sottovalutare la portata e l'importanza storica del recente sviluppo produttivo, che ha consentito una diffusione del benessere materiale tra larghe masse della popolazione. S'intende piuttosto riaffermare la necessità di contemperare la prosecuzione e l'incremento del flusso di beni da porre a disposizione delle popolazioni, con l'irrinunciabile esigenza di perseguire, ad un tempo, obiettivi di natura qualitativa indispensabili per il raggiungimento di quel modello di civiltà che l'Italia intende darsi.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte è parso opportuno riproporre un'iniziativa già portata all'esame del Parlamento nella decorsa legislatura ed approvata dal Senato dopo lungo ed approfondito dibattito. Trattasi del disegno di legge n. 1582 decaduto, dopo l'approvazione da parte del Senato, con lo scioglimento delle Camere, che si riprende integralmente ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, la cui procedura abbreviata potrà essere richiesta se ragioni di tempestività nel legiferare la renderanno necessaria.

I principi informativi del disegno di legge possono essere così sintetizzati: l'articolo 1 detta le norme generali alle quali dovranno attenersi le Regioni nella loro futura attività legislativa; i successivi articoli stabiliscono norme per consentire alle Regioni di esercitare la loro attività amministrativa fino a quando non avranno provveduto ad emanare le norme legislative.

Il principio innovativo più importante è quello che subordina la coltivazione ad una preventiva autorizzazione da rilasciarsi dagli organi regionali. La legge regionale stabilirà le norme per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione nonché per le condizioni di esercizio, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, nonché delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate (art. 1). Lo stesso articolo 1 stabilisce che le Regioni dovranno dettare norme per la sistemazione del suolo al termine della coltivazione.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 dettano le norme per l'esercizio delle attività in atto. Quelle in esercizio da più di due anni dovranno presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, denuncia di esercizio al presidente della Giunta regionale, il quale, nei successivi sessanta giorni, può, con decreto motivato subordinare la prosecuzione dell'attività all'impegno di lavori di sistemazione del terreno (art. 5). Per le coltivazioni in atto da meno di due anni dalla data di pubblicazione della legge, l'esercente deve chiedere l'autorizzazione a proseguire

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'attività al presidente della Giunta regionale, il quale può subordinare detta autorizzazione all'impegno di effettuare lavori di sistemazione del terreno, da realizzare durante o al termine della coltivazione ed alla presentazione di idonee garanzie (art. 2).

Come si è già rilevato, il disegno di legge riveste una particolare importanza sia per-

chè intende mettere ordine in una legislazione ormai superata, sia perchè darà alle Regioni la possibilità di legiferare in materia secondo principi certi.

Per tutti i motivi sopra esposti si confida che il disegno di legge possa essere benevolmente accolto con urgenza dal Senato.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia di cave e torbiere, di cui all'articolo 117 della Costituzione, deve ispirarsi ai principi di cui ai seguenti commi.

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo; la relativa coltivazione, tuttavia, è subordinata ad autorizzazione, da rilasciarsi dagli organi della Regione, sentiti, nell'ambito delle rispettive competenze, il distretto minerario, la Soprintendenza ai monumenti e quella alle antichità, l'Ufficio del genio civile, nonché le Amministrazioni provinciali e comunali competenti per territorio.

Le leggi regionali stabiliscono norme per il rilascio e la revoca dell'autorizzazione nonché per le condizioni dell'esercizio delle cave e delle torbiere, tenuto conto delle esigenze della tutela del paesaggio e dell'ambiente, delle condizioni geologiche ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate, nonché della salubrità della zona circostante, della sicurezza e degli interessi dei terzi e dei preminenti interessi generali; prevedono termini perentori per l'espletamento degli adempimenti istruttori; disciplinano la procedura per la messa in coltivazione delle cave e delle torbiere trasferite nel patrimonio indisponibile della Regione a seguito del loro mancato o insufficiente sfruttamento; prevedono la sistemazione del suolo al termine della coltivazione; dettano disposizioni transitorie per le attività in atto e determinano le condizioni per l'efficacia dei contratti di locazione delle cave e delle torbiere e di quelli che abbiano comunque per oggetto l'escavazione delle cave e delle torbiere, stabilendo che tale efficacia sia subordinata all'accertamento che nei contratti medesimi siano riportati gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione e che il canone pattuito sia congruo, tenendo conto

della prevedibile resa della cava o della torbiera.

#### Art. 2.

Fino a quando le Regioni non provvederanno ad esercitare le potestà normative in materia, l'esercizio dell'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi dal presidente della Giunta regionale, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicati nel precedente articolo 1, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nonchè l'Ispettorato regionale delle foreste, i quali debbono esprimere il loro parere entro trenta giorni dalla richiesta. La mancata emanazione del parere entro tale termine equivale ad assenso.

Per le coltivazioni in atto da meno di due anni alla data di pubblicazione della presente legge, l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare istanza al presidente della Giunta regionale, per ottenere l'autorizzazione a proseguire l'attività.

In entrambi i casi l'autorizzazione s'intende rilasciata dopo il decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, se entro tale termine il presidente della Giunta regionale non si sia pronunciato.

L'autorizzazione può essere subordinata all'impegno di effettuare lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione ed alla prestazione di adeguate garanzie, tenuto conto anche della capacità economica dei singoli richiedenti. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

#### Art. 3.

Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o della torbiera o non dia ad essa sufficiente sviluppo, oppure contravvenga alle norme relative alla coltivazione, il presidente della Giunta regionale

può stabilire un termine, non inferiore a novanta giorni, per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori, informandone le autorità di cui al precedente articolo 1.

Trascorso infruttuosamente il termine stabilito, il presidente della Giunta regionale può dare la concessione della cava o della torbiera in conformità delle norme contenute nel titolo II del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, in quanto applicabili.

Il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera è corrisposto agli aventi diritto. I diritti spettanti a terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate a termini del comma precedente.

#### Art. 4.

Per le coltivazioni in atto da più di due anni alla data di pubblicazione della presente legge l'esercente è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa, a presentare denuncia di esercizio al presidente della Giunta regionale il quale, nei successivi sessanta giorni, può, con decreto motivato, sentiti gli uffici e le amministrazioni indicati nel precedente articolo 2, subordinare la prosecuzione dell'attività all'impegno di lavori di sistemazione del terreno, anche agli effetti della salvaguardia dell'ambiente, da realizzarsi durante o al termine della coltivazione, ed alla prestazione di adeguate garanzie. A tal fine il proprietario del suolo è responsabile in solido con l'eventuale cessionario esercente.

#### Art. 5.

Ove gli esercenti non presentino istanza per il rilascio dell'autorizzazione o non presentino denuncia di esercizio nei termini prescritti, il presidente della Giunta regionale può sospendere l'attività di coltivazione per fissare un termine non superiore a trenta giorni per l'adempimento degli obblighi di cui sopra. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse pubblico.

## Art. 6.

Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli articoli 29, 31 e 32 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1443.

Sono soppressi l'articolo 45 e l'ultimo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonchè ogni altra disposizione di legge che preveda una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale.